

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio III

Alle istituzioni AFAM

E, pc. Alla Direzione generale della ricerca dgricerca@mur.gov.it

Alla Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Alla Direzione Generale Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MUR dgpnrr@pec.mur.gov.it

OGGETTO: BANDO PRIN 2022 e BANDO PRIN 2022 PNRR – APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSEGNI DI RICERCA

Con riferimento alla possibilità di bandire e conferire assegni di ricerca per l'attuazione dei progetti PRIN finanziati alle istituzioni AFAM nell'ambito delle procedure in oggetto richiamate si richiama l'attenzione su quanto di seguito rappresentato.

L'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, nel testo previgente rispetto a quanto successivamente disposto dall'art. art. 14 co. 6-septies del D.L. n. 36/2022, prevedeva il conferimento degli assegni di ricerca, stabilendo che tal tipologia contrattuale fosse riservata in via esclusiva alle "università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382". Tale disciplina è stata prorogata da ultimo con l'art. 15 del D.L. n. 71/2024, fino al 31 dicembre 2024.

A fronte del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, l'art. 14, comma 6-septies, novellando l'art. 22 della L. 240/2010, ha abrogato la fattispecie giuridica degli assegni di ricerca prevedendo, in via del tutto eccezionale, la proroga della previgente disciplina fino al 31 dicembre 2024 solo ed esclusivamente alle condizioni e nei termini già previsti, inclusi i soggetti giuridici titolari del potere di adottare tale tipologia contrattuale.

In ragione di quanto premesso si ribadisce l'impossibilità per le Istituzioni AFAM di conferire assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e conseguentemente si comunica che l'eventuale costo relativo al conferimento di un assegno di ricerca sarà ritenuto inammissibile e non potrà essere imputato, in sede di rendicontazione finale, alla voce A.2 "Personale appositamente da reclutare per il progetto".

IL DIRIGENTE Laura Patella